

BILANCIO DI PREVISIONE

2018-2020

NOTA TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO

PREMESSA

A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 gli Enti Locali applicano, in relazione alla gestione finanziaria, le nuove "disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio" di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Il Bilancio di Previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione è triennale. Le previsioni che riguardano il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

La presente nota tecnica ha la finalità di descrivere gli elementi maggiormente significativi dello schema di bilancio di previsione 2018-2020, esprime valutazioni tecniche ed è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili, con particolare riferimento alle poste di bilancio che rappresentano novità rispetto alla tradizionale tenuta della contabilità.

Fondo pluriennale vincolato

Tra le novità più rilevanti emerge sicuramente il Fondo pluriennale vincolato (FPV). L'FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputate negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo e disavanzo artificiose e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Questa tecnica consente di evitare la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile.

Il fenomeno dell'accumulo progressivo dei residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento contabile.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Entrando più nel dettaglio, nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabili agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo viene poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, nel nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviato al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata e la spesa complessiva.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per il periodo 2018-2020 si dà atto che il bilancio di previsione è stato redatto in condizione di politiche tributarie e fiscali invariate rispetto al precedente esercizio.

L'attività sarà orientata alla realizzazione di progetti per razionalizzare e ottimizzare i processi legati alla riscossione delle entrate tributarie.

IUC

Si ricorda che la Legge 147/2013 la cosiddetta Legge di stabilità 2014, all'art. 1, comma 639, ha introdotto a partire dall'anno 2014 un nuovo tributo denominato IUC, Imposta Unica Comunale, che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU), l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali che a sua volta si articolano in una tassa sui rifiuti e in un tributo per i servizi indivisibili (TARI e TASI).

La gestione delle tre singole componenti avviene in maniera autonoma.

IMU

La previsione di gettito IMU degli esercizi 2018-2020 è al netto della trattenuta, stabilita dalla normativa vigente, a titolo di quota di contribuzione del Comune di San Didero al Fondo di Solidarietà Comunale, trattenuta che viene effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata dai contribuenti. La previsione tiene conto anche delle variazioni delle rendite rilevate dai dati del catasto fino al 31 dicembre 2017, tali variazioni hanno determinato un'ulteriore diminuzione del gettito a sfavore dell'Ente; le casistiche di riduzione non si possono ricondurre a successive contribuzioni da parte dello stato in quanto si riferiscono a demolizioni parziali effettuate nell'unico polo produttivo del paese (AFV Beltrame) ad eccezione di una seppure piccola quota determinata dalla rimozione dei cosiddetti "imbullonati" per cui l'Ente per tramite dell'Ufficio del Catasto di Torino ha inoltrato la richiesta di perequazione al Ministero delle Finanze.

Come stabilito dal comma 26 della legge di stabilità, per l'anno 2016, il comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della Legge di stabilità 2016, ha esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali ed in modo analogo il comma 37 della Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27/11/2017 proroga il blocco anche per l'anno 2018. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste. Inoltre, come chiarito da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione di cui al comma 26 deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari.

Il blocco delle aliquote dei tributi viene, quindi, reiterato anche per il 2018.

TASI

La previsione del gettito tiene conto delle indicazioni impartite dalla Legge di stabilità 2018 per cui il blocco delle aliquote stabilito già esteso per l'anno 2017 viene ulteriormente esteso anche all'anno 2018. La Legge di stabilità 2016 aveva introdotto l'esenzione TASI dell'abitazione principale con l'esclusione delle abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9 che viene qui riconfermata; la normativa prevede una compensazione per i Comuni dell'intero gettito a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale.

Anche del presente tributo vengono pertanto obbligatoriamente confermate le aliquote stabilite per l'anno precedente.

TARI

La Legge di stabilità 2014 ha introdotto la TARI con l'imposizione della copertura totale delle spese di investimento, raccolta e smaltimento. Pertanto nel presente bilancio si è prevista la copertura totale delle spese secondo il prospetto del Piano Finanziario relativo al nostro Ente, con maggiorazione del 5% da versarsi a favore della Città Metropolitana di Torino (ex Provincia). La tassazione verrà elaborata tenuto conto delle variazioni anagrafiche rilevate fino all'elaborazione del ruolo riferito all'anno 2018.

Addizionale comunale irpef

Le aliquote dell'addizionale comunale irpef sono rimaste invariate rispetto al 2015 (0,5 per mille). Il gettito che per il precedente anno era stato calcolato in base alle previsioni di gettito stimate dall'IFEL e pubblicate sul portale dei comuni, per il presente anno 2018 viene stimato sull'effettivo gettito registrato per il 2017 e attraverso un conteggio riferito agli incassi degli ultimi due esercizi.

Trasferimenti correnti

Il fondo di Solidarietà comunale è stato determinato tenuto conto che nella Legge di stabilità 2018 non vengono apportati nuovi ulteriori tagli, tuttavia rimangono ancora in vigore quelli operati nelle precedenti Leggi; a differenza delle disposizioni precedenti i tagli di cui al comma 435 della Legge 190/2014 hanno previsto un ulteriore taglio, tuttavia non è previsto un obbligo di compensare tale minore entrata con risparmi di spesa.

Come per il precedente anno si è tenuto conto anche dell'incremento progressivo della quota del fondo di solidarietà comunale da redistribuire sulla base dei criteri perequativi basati sulla differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard che dal 20% stabilito per il 2015, passa al 30% nel 2016, al 40% nel 2017 e al 55% per il 2018.

I dati provvisori che attualmente sono pubblicati dal Ministero dell'economia e finanze relativamente al Fondo di Solidarietà Comunale risultano sempre ridotti rispetto all'anno prima, considerando che in concomitanza è fatto divieto di variare le aliquote relative ai tributi locali è intuitiva la difficoltà di un piccolo Comune come San Didero di affrontare qualsiasi spesa ed emergenza che possa intervenire in corso d'anno.

Entrate Extratributarie

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi.

Altre entrate in conto capitale

Le previsioni di entrata derivanti dal rilascio di permessi a costruire per il presente anno vengono destinate interamente (100%) alla copertura delle spese correnti relativamente alle voci di spesa per manutenzione ordinaria del territorio unitamente a quanto verrà erogato dall'Unione Montana per i lavori PMO (ATO3) il tutto finalizzato alla sistemazione dei danni idrogeologici sempre più frequenti, dovuti ai cambi climatici degli ultimi anni; per le annualità 2019 e 2020 ai sensi della Legge di stabilità vengono destinati ad interventi di investimento per risanamento immobili e per manutenzioni straordinarie.

Di minima entità possono essere eventuali entrate che per loro natura sono destinate interamente al finanziamento di spese per investimento.

Accensione di Mutui e prestiti

Non sono previste assunzioni di mutui.

ELENCO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Il Comune di San Didero detiene partecipazioni nei seguenti organismi:

A.C.S.E.L. spa quota capitale sociale 0,39%

S.M.A.T. spa quota capitale sociale 0,00002%

I bilanci delle società partecipate sono disponibili allo specifico indirizzo internet di ciascuna di esse.

COSTITUZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), da intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare le spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Sulla base di quanto stabilito dal principio contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità, risulta obbligatorio accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ...

Per tali crediti accertati nell'esercizio deve essere costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità, attraverso un accantonamento annuale da stanziare tra le spese, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e del grado di riscossione dei crediti, rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento.

Quest'ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento) è determinato dalla media tra incassi in c/competenza ed in c/residui ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi chiusi.

Secondo la norma, gli incassi da prendere in considerazione negli addendi della media sono calcolati:

- nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, come somma degli incassi in c/competenza e in c/residui riferiti agli ultimi cinque esercizi;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3) lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa.

Si è pertanto provveduto a:

1. individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione.

Considerata le suddette esclusioni, è stata individuata, per la sua natura, la seguente risorsa d'incerta riscossione:

- Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa)

2. calcolare la media semplice tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi

Ricordiamo che la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES/TARSU in vigore fino all'anno precedente. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti, utilizzando anche dati extracontabili rinvenibili dai ruoli elaborati per ciascuna annualità e dalle partite correlate ad attività dichiarate in stato fallimentare.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

Le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti.

L'art. 1, comma 509, della Legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015 – aveva differito il termine di applicazione a regime del FCDE, prevedendo il seguente scaglionamento:

- 1° anno (2015) quota minima pari al 36%
- 2° anno (2016) quota minima pari al 55%
- 3° anno (2017) quota minima pari al 70%
- 4° anno (2018) quota minima pari al 85%
- dal 5° anno (2019) 100%

attualmente sono state riviste le percentuali di accantonamento pertanto per l'anno 2018 è fatto obbligo l'accantonamento della quota minima pari a 75%, per l'anno 2019 la quota minima pari al 85% e per l'anno 2020 la quota minima pari a 95%.

Continuando, come già negli anni precedenti, ad applicare alle poste di bilancio criteri di massima prudenza e tenuto conto che, in aderenza al principio della prudenza, l'Ente ha accantonato una quota dell'avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio 2014 destinata alla copertura di un Fondo svalutazione crediti, si è ritenuto di utilizzare tale facoltà di graduazione del Fondo, inserendo a bilancio, per il secondo esercizio, le poste di accantonamento ridotte.

Le annualità prese in considerazione sono 2012/2016.

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, come dettato dalla normativa vigente, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di San Didero non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Nella stesura del Bilancio si era utilizzato il disposto dell'art. 1 comma 737 della Legge 208/2015; questa norma ammette per il 2016 e il 2017 che i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni possa essere utilizzata fino al 100% del loro ammontare per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade, del patrimonio comunale nonché la progettazione di opere pubbliche, ciò comporterà l'obbligo di dimostrare nel prospetto specifico il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario previsto dall'articolo 162, comma 6 del Tuel mediante l'utilizzo di entrate di parte capitale (Titolo IV) avvalendosi della specifica eccezione di legge. Dal presente anno l'art. 1 commi 460-461, della Legge 232/2016 prevede che i proventi e relative sanzioni siano destinati senza limiti temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi dei centri storici reintroducendo così un vincolo di destinazione dell'entrata. Per il presente Bilancio di Previsione gli Oneri di Urbanizzazione vengono utilizzati al 100% alla copertura di spese correnti per spese di manutenzione del patrimonio comunale, in specifico:

previsioni entrata "oneri"	cap. 4035	per € 5.000,00
previsioni spesa	cap. 1929/1	per € 5.000,00

Nella stesura del bilancio si è tenuto conto delle disposizioni previste del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, e in particolare:

1. Non sono previste spese di sponsorizzazioni,
2. Non sono previste spese per collaborazioni, consulenze, studi e ricerca,
3. Non sono previste spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza,
4. Nel 2018 non sono previste spese per acquisto e noleggio autovetture o acquisto di buoni-taxi, mentre le spese di manutenzione saranno oggetto di attento controllo,
5. Le spese per la formazione sono state inserite in Bilancio rispettando le limitazioni rispetto a quanto impegnato nel bilancio 2009, con il tentativo di partecipare ai corsi gratuiti che vengono proposti nell'anno, nel caso di diversa necessità di spesa si valuterà come

procedere sempre nel rispetto della normativa e in relazione al parere espresso dalla Corte dei Conti per il Piemonte con delibera n. 55/2011/SRCPIE/PAR;

La spesa di personale

Secondo quanto stabilito dalla Legge di stabilità per l'anno 2018 per i tempi indeterminati, deve essere contenuta entro il valore medio del triennio 2011/2013 nel caso di enti già soggetti al Patto di stabilità interno, mentre quella degli enti che non erano soggetti al Patto non deve superare l'ammontare del 2008, in entrambi i casi al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP e con esclusione degli oneri per i rinnovi contrattuali.

Come da prospetto sottoriportato il Comune di San Didero rispetta il vincolo di spesa del personale 2018 non superiore alla spesa del 2008, nel prospetto non sono considerati gli impegni che dovranno essere reimputati dall'anno 2017 al 2018 relativamente al FES, voci collegate ed oneri relativi;

SPESE PERSONALE	ENTI NON SOGGETTI AL PATTO	PREVISIONI DI BILANCIO
	2008	2018
SPESE MACROAGGREGATO 101	145.728,76	114.900,00
SPESE MACROAGGREGATO 102	8.229,57	9.300,00
SPESE MACROAGGREGATO 104		11.000,00
ALTRE SPESE: MENSA	1.211,63	600,00
COMPONENTI ESCLUSE	10.508,80	2.826,05
TOTALE SPESA	144.661,16	132.973,95

Gestione associata di funzioni

In merito agli obblighi posti dalla legge sulla gestione associata di funzioni il Comune di San Didero ha in questo momento adempiuto a tale normativa con lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali f) "organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani" attraverso l'Azienda consortile Valsusa (ACSEL Spa) ed il Consorzio obbligatorio del bacino 15 "Ambiente Dora Sangone" C.A.DO.S., g) "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione" attraverso il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa" CON.I.SA, h) "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" gestita in convenzione tra i Comuni di Sant'Antonino di Susa, Borgone Susa, Villar Focchiardo, Vaie e San Didero, e) "attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" in capo all'Unione Montana, come pure i servizi SUAP, Asili nido e Sportello forestale.

PROSPETTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'ANNI 2018-2020
METODOLOGIA DI COSTRUZIONE:

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Scost. %	%
Siscossione comp+residui	45696	48603	55959,75	58801,41	57148,32	0,1293	
Accertamenti ruolo	56937	56488	66509	63198	62222	8015,28	
Accantonamento anno 2018			€ 6.011,46				75
Accantonamento anno 2019			€ 6.812,99				85
Accantonamento anno 2020			€ 7.614,52				95

San Didero, 22/01/2018

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
CIRESA Emanuela